



Roma, li 28.4.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100004348/AG
Oggetto: D.L. 52/2021 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Decreto Riaperture)

Circolare n. 12967

Sito Sì

4.1

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Riaperture”
con le nuove regole su spostamenti, attività economiche e
certificazioni verdi*

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.* (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

Si evidenziano in sintesi le principali novità introdotte dal c.d. Decreto Riaperture ([clicca qui](#) - per una rapida informazione sulle nuove misure è possibile consultare anche l'apposita [scheda predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)).

Zone gialle e spostamenti (artt. 1 e 2)

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal decreto in esame.

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti - oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione - anche ai soggetti muniti della “certificazione verde” prevista dal decreto (vedi infra).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e in ambito comunale nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le Regioni- fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto per le attività scolastiche - possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 19/2020 (cfr [circolare federale n. 12290 del 4.6.2020](#)):

- a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Certificazioni verdi (art. 9)

Il decreto prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: in questo caso è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca l'indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato; è inserita nel FSE;
- la guarigione dall'infezione: è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo: è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea (se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

Proroga stato di emergenza (art. 11)

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato di emergenza sanitaria deliberato il 31 gennaio 2020.

In particolare, tra le disposizioni prorogate al 31 luglio 2021, si evidenziano le seguenti relative a:

- conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020);

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

- acquisto di dispositivi di protezione e medicali (art. 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020);
- produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 15, comma 1 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020);
- semplificazioni in materia di organi collegiali (art. 73 D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 (cfr [circolare federale n. 12262 del 19.5.2020](#));
- misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (art. 6, comma 4, D.L. 22/2020 conv. in L. 41/2020- cfr [circolare federale n. 12305 del 10.6.2020](#));
- disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis, comma 1, D.L. 23/2020 conv. in L. 40/2020 – cfr [circolare federale n. 12317 del 17.6.2020](#));
- proroga piani terapeutici (art. 9 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 – cfr [circolare federale n. 12408 del 23.7.2020](#));
- ricorso allo smart working con regole semplificate nel settore privato (art. 90, commi 3 e 4 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 – cfr [circolare federale 12408 del 23.7.2020](#)).

Università (art. 3)

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività didattiche e curriculari delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse è raccomandato di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari delle Università possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle Università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Fiere, convegni e congressi (art .7)

Dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. E' possibile, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali eventi è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. 33/2020 (cfr [circolare federale n. 12262 del 19.5.2020](#)).

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro e, nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Per le falsità in atti, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 previste dal decreto in esame, si applicano le pene stabilite negli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)